



ALLEGATO

**DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO A FIRENZUOLA, IN FORMA SPERIMENTALE,
DEL MERCATO AGRICOLO DI VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI LOCALI
NEGLI ANNI 2019-2021**

Articolo 1 – Ente organizzatore

Il Comune di Firenzuola organizza in forma sperimentale il mercato agricolo di vendita diretta dei prodotti locali per il triennio 2019, 2020, 2021.

Articolo 2 – Scopi

Il mercato ha lo scopo di favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, calmierare i prezzi dei prodotti agricoli, garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati, incentivare il consumo dei prodotti locali e di stagione e inoltre valorizzare e propagandare l'attività produttiva degli operatori economici del settore agricolo interessati alla rassegna, valorizzando le produzioni locali.

Oggetto della manifestazione è l'esposizione e la commercializzazione di prodotti di aziende agricole locali.

Articolo 3 – Area di svolgimento

L'area di svolgimento viene individuata sotto i portici di piazza Agnolo e Via Villani dove verranno allestiti n. 12 posteggi riservati ad imprenditori agricoli con sede legale nel territorio del Comune di Firenzuola.

Articolo 4 – Periodicità dello svolgimento

Il mercato ha luogo tutte le domeniche mattina.

Articolo 5 – Orario

Per lo svolgimento delle varie operazioni dovranno essere osservati i seguenti orari:

- occupazione del posteggio.....dalle ore 8.00
- sgombero degli automezzi dall'area del mercato.....ore 9.00
- esposizione e vendita dei prodotti al pubblico.....dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- sgombero dell' areaentro le ore 13.30

Articolo 6 – Spazi espositivi

Gli spazi espositivi avranno dimensioni compatibili con l'area dove saranno collocati i banchi di vendita e comunque non potranno essere occupati più di 4 mq per ogni operatore. Il Comune di Firenzuola metterà a disposizione di ciascun operatore un tavolo ed una sedia.

Articolo 7 – Attività di vendita

L'attività di vendita è disciplinata dal D.M. 20/11/2007 e dal D.L. vo n. 228/2001 e dalle varie disposizioni regionali che disciplinano alla vendita diretta di imprenditori agricoli.

Dovranno essere garantite in ogni momento le norme igienico sanitarie, in particolare le merci non potranno essere appoggiate direttamente in terra neanche se contenute in cassette, le merci non dovranno presentare residui di terra, concimi e prodotti fitosanitari. I prodotti trasformati dovranno essere etichettati e riportare tutte le informazioni previste dalla legge, nonché la filiera di produzione.



Articolo 8 – Ammissione

L'ammissione al mercato degli operatori agricoli è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) possesso della dichiarazione di inizio attività da parte di produttore agricolo, ai sensi dell'art. 4 del D.L. vo n. 228/2001;
- 2) iscrizione nel Registro Imprese (ex Registro Ditte) tenuto presso la C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività agricola;
- 3) vendita o esposizione di prodotti di qualsiasi genere provenienti dalla propria azienda agricola o dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.

L'ammissione al mercatino è comunque limitata sino alla copertura completa dei posteggi.

Articolo 9 – Domanda di ammissione

Per ottenere l'ammissione gli operatori devono presentare al Protocollo del Comune di Firenzuola, entro la data stabilita dal bando annuale, apposita domanda in carta semplice nella quale dovranno dichiarare:

- le complete generalità e la residenza;
- il numero di codice fiscale o di partita I.V.A.;
- gli estremi dell'iscrizione nel Registro Imprese per l'attività agricola;
- gli estremi o copia della dichiarazione di inizio attività da parte di produttore agricolo ai sensi dell'art. 4 del D.L. vo n. 228/2001;
- per i prodotti del settore alimentare i dati della dichiarazione preventiva per la registrazione o notificazione CE ai fini igienici sanitari, comprendente anche la dichiarazione di vendita di prodotti etichettati e l'indicazione del luogo di origine territoriale dell'impresa produttrice;
- il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
- possesso di eventuali preferenze come individuate al punto successivo, con eventuale documentazione dimostrativa.

Articolo 10 – Assegnazione delle Aree

L'assegnazione delle aree verrà curata dal Comune in collaborazione con la Proloco Firenzuola. Di tale assegnazione verrà redatto apposito verbale firmato dal rappresentante dell'Amministrazione comunale.

I posteggi saranno assegnati prioritariamente secondo l'assegnazione già effettuata nella precedente edizione. I posti non assegnati in base al precedente criterio saranno assegnati in base all'ordine della graduatoria, formata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente nella presente manifestazione;
- ordine cronologico di presentazione delle domande definito dalla data di ricezione da parte del Protocollo che rilascerà, all'atto della consegna, debita ricevuta di acquisizione della documentazione.

I posteggi lasciati liberi per assenza del titolare potranno essere dati in concessione giornaliera ad altri operatori in possesso dei requisiti richiesti per il titolare.

Articolo 11 – Assenze

Gli operatori titolari dei posteggi che senza giustificato motivo risultino assenti per tre volte nel periodo di assegnazione annuale, incorrono nella revoca dell'assegnazione.

Articolo 12 – Gestione dello spazio espositivo e responsabilità

Lo spazio dovrà essere lasciato sgombro e pulito.

La gestione del posteggio dovrà essere fatta direttamente dal concessionario o dal suo preposto ai sensi del D.M. 20/11/2007.



Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

Il posteggio non potrà essere dato in sub-concessione a terzi.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi.

Il Comune di Firenzuola non risponderà di eventuali danni e furti delle merci, che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento del mercato.

Nel posteggio non è ammesso nessun tipo di veicolo.

Articolo 13 – Vigilanza

Al Comando di Polizia Municipale è demandato il compito di vigilare affinché nell'area del mercatino siano attuati tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento

Articolo 14 – Canone di concessione

Ogni imprenditore agricolo, titolare di concessione ai sensi del presente disciplinare, dovrà pagare l'importo di euro 7,00 per ogni giorno di mercato al quale intende partecipare, quale onere complessivo ed onnicomprensivo, per l'occupazione del suolo pubblico, dell'uso delle attrezzature fornite, dello spazzamento ecc.

Articolo 15 - Obblighi e divieti

Ai titolari di posteggio del mercatino è fatto obbligo di:

- a) contenere le merci e le attrezzature nell'area di concessione;
- b) mantenere il posteggio costantemente pulito, smaltire i rifiuti e gli imballaggi negli appositi cassonetti dei rifiuti e secondo i criteri della raccolta differenziata;
- c) pagare il canone qui stabilito secondo le modalità che saranno indicate nell'atto di concessione del posteggio.
- d) attenersi alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 16 – Sanzioni

Il Comune accerta il rispetto delle norme, dei regolamenti comunali in materia, del presente regolamento e in caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca della concessione.

Articolo 17 – Norma finale

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento, in quanto applicabili, ai vigenti regolamenti comunali per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, di polizia urbana ed al D.M. 20/11/2007.